

PROTOCOLLO DI INTESA

Tra

Sogesid S.p.A. (nel seguito anche denominata “Società”), con sede in Roma, via Nomentana n. 41, Codice fiscale e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall’ing. Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di amministrazione del 21 luglio 2023, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

e

Talete S.p.A. (nel seguito anche denominata “Talete”), con sede in Viterbo, via Mariano Romiti n.48, P.IVA 01767320565, legalmente rappresentato dall’ ing. Salvatore Genova, in qualità di Amministratore Unico, nominato con provvedimento *dell’Assemblea Ordinaria dei Soci – delibera n. 7 del 24/06/2024*;

di seguito, ciascuno, singolarmente, *Parte* e, congiuntamente, *Parti*

PREMESSE

CONSIDERATO che “TALETE - GESTIONE SII ATO 1 - Società per Azioni” è una società di diritto privato a partecipazione pubblica totalitaria costituita per la gestione di servizi di interesse economico generale e di servizi strumentali a favore dei soci pubblici;

CONSIDERATO che Talete, retta nella forma di “*in house providing*”, è soggetta oltre che alle disposizioni del proprio Statuto, alle disposizioni del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.) e del Testo Unico sulle società partecipate pubbliche (D.Lgs. n.175/2016) ed alle disposizioni del Codice Civile e le norme generali di diritto privato;

ATTESO che Talete ha per oggetto la gestione “*in house*” del servizio idrico integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell’Ambito Territoriale Ottimale n.1 Lazio Nord Viterbo sotto la programmazione, il controllo e l’indirizzo sostanziale dell’Ente di Governo d’Ambito dell’A.T.O. n.1 Lazio Nord - Viterbo, diritto privato;

CONSIDERATO che Talete si pone come obiettivi primari la ricerca dell’equilibrio tra risorse e usi, l’individuazione dei criteri per il risparmio e riutilizzo delle acque e la revisione delle tariffe secondo criteri socio-economici;

CONSIDERATO che Talete svolge attività di ricerca, consulenza e assistenza nonché protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici, promuovendo inoltre iniziative per la diffusione della cultura dell’acqua e per l’accesso dei cittadini alle informazioni inerenti alle attività di propria competenza;

VISTO lo schema dell’“*in house providing*”, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art.12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 e ss.mm.ii., recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

TENUTO CONTO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell’art.10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n.296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, a seguito del quale la Sogesid S.p.A. si configura come Società che svolge servizi di interesse generale;

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella Società S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la Sogesid S.p.A. *“opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”* e che *“produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. può espletare la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto, per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di *“Organismo di diritto pubblico”* di cui alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, configurandosi pertanto come Società *in house providing* sia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto disposto dall'art.5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 e ss.mm.ii. ed in conformità alla delibera dell'ANAC n.235 del 15 febbraio 2017;

VISTA la delibera n.428 del 5 maggio 2019 con la quale l'ANAC ha iscritto i Dicasteri controllanti nell'*“Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”* riconoscendo la Sogesid S.p.A. quale Società *in house* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della citata norma;

VISTO il decreto interministeriale 17 febbraio 2023, n.79, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 1° marzo 2023, al n.552, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante *“Ricostituzione del Comitato di controllo analogo congiunto sulla Società Sogesid S.p.A.”*;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in data 16 giugno 2023, è stata iscritta nell'elenco gestito dall'ANAC come Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt.62 e 63 e dell'allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, ottenendo ex art.63, comma 2 lett. c) la qualificazione cd. *“avanzata”* per lo svolgimento delle attività di progettazione e di affidamento di lavori servizi e forniture senza limiti di importo;

VISTO l'art.12-ter, comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n.11, con il quale la Sogesid S.p.A. è stata individuata *“quale società in house delle*

amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

CONSIDERATO che, ai sensi del sopra citato disposto normativo, la Sogesid S.p.A, “fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per l’esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari”;

CONSIDERATA la specifica competenza della Sogesid S.p.A. nelle attività strumentali alla realizzazione degli interventi in campo ambientale, nonché l’esperienza maturata nel corso degli anni con i servizi forniti alle Amministrazioni Centrali, Regionali ed Enti locali incluse le Strutture Commissariali di Governo;

CONSIDERATO che Talete dovrà completare alcune attività che renderanno necessaria la nomina di apposite commissioni sia per le selezioni del personale operativo, tecnico e amministrativo, sia per quanto riguarda le procedure di affidamento per i lavori/servizi/forniture dei Progetti PNRR aggiudicati;

CONSIDERATO che, alla luce della delicatezza delle materie, della complessità delle procedure da eseguire e delle serrate tempistiche dettate dai decreti di finanziamento, Talete ritiene strategico ricorrere al personale tecnico qualificato di questa Sogesid S.p.A. a titolo personale e professionale, atteso che è in possesso ed in grado di assicurare le necessarie competenze ed expertise, in considerazione della notevole esperienza maturata su tali tematiche;

RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di addivenire alla stipula del presente atto, al fine di regolamentare tra le Parti le modalità di individuazione del personale da parte di Sogesid S.p.A. e la nomina da parte di Talete S.p.A. funzionale al perseguimento delle finalità di specie;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa, che disciplina e regola le modalità di individuazione dei professionisti indicati da parte di Sogesid S.p.A. e di nomina da parte di Talete S.p.A. nell’ambito di applicazione di cui al successivo art.2.

Art. 2

(Oggetto)

1. Le Parti condividono l’importanza di avviare un’azione sinergica di collaborazione, al fine di garantire l’efficientamento delle procedure connesse all’espletamento delle attività di selezione del personale operativo, tecnico e amministrativo nonché di affidamento per i lavori/servizi/forniture dei Progetti PNRR, ottimizzando le relative tempistiche.

2. La Sogesid S.p.A. – nella sua veste di soggetto qualificato dello Stato - si impegna ad indicare i nominativi del personale tecnico in possesso di adeguate competenze multidisciplinari, connesse sia agli aspetti tecnici che giuridico/amministrativi, garantendo adeguati profili nell’ambito delle commissioni giudicatrici nominate da Talete per l’espletamento delle procedure di cui al comma 1.

3. Le Parti possono estendere per consenso lo scopo e la portata della collaborazione a ulteriori aree di azione, tenendo conto delle rispettive priorità, competenze e ruoli.

Art. 3

(Modalità operative)

1. Al fine di formalizzare e rendere operative le attività di cui all’art.2, Talete provvederà a trasmettere alla Sogesid S.p.A. formale lettera d’intenti per ciascuna delle commissioni correlate alle selezioni del personale/procedure di affidamento connessi ai progetti PNRR, in riscontro alla

quale la Sogesid S.p.A. proporrà i nominativi per ogni profilo richiesto in possesso delle necessarie *expertise* e competenza professionale.

2. Il riscontro fornito dalla Sogesid S.p.A. acquisirà automaticamente valore di formale autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno (fuori l'orario d'ufficio) per il personale dipendente individuato, ai fini della successiva nomina – a cura di Talete – quali componenti delle commissioni giudicatrici.

3. Talete provvederà al riconoscimento dei compensi spettanti ai componenti della Commissione giudicatrice indicati nella nota di riscontro della Sogesid S.p.A. per le attività in esame, che sarà determinato con riferimento all'oggetto del contratto e all'importo posto a base di gara, entro i limiti posti dall'Allegato A del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 12 febbraio 2018 ovvero per la nomina delle Commissioni per le selezioni di personale fissando il compenso netto, per ogni componente, in misura forfettaria di €3.000,00 oltre oneri previdenziali ed assistenziali ed I.V.A se dovuti, fino a 50 candidati esaminati e €5.000,00 oltre oneri previdenziali ed assistenziali ed I.V.A se dovuti dal 51° candidato.

Art. 4

(Durata, decorrenza e pubblicità del Protocollo di Intesa)

1. Il presente Atto decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di 3 (tre) anni.
2. Eventuali modificazioni e/o integrazioni, in termini di contenuti e di efficacia temporale, al presente Protocollo di Intesa saranno condivise tra le Parti e con i soggetti nominati quali componenti delle Commissioni mediante formali reciproche comunicazioni, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata.
3. Il presente atto verrà pubblicato sui siti istituzionali delle Parti contraenti.

Art. 5

(Responsabile e referenti del Protocollo di Intesa)

1. L'Amministratore Delegato della Sogesid S.p.A. Ing. Errico Stravato è individuato quale Responsabile del presente Atto, il quale vigila sulla corretta applicazione dello stesso e dirime eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
2. I referenti del presente atto sono i seguenti:
 - per Talete, Ing. Salvatore Genova – Amministratore Delegato;
 - per la Sogesid S.p.A., Ing. Errico Stravato – Amministratore Delegato.
3. I suddetti incarichi non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Art. 6

(Impegni delle Parti)

1. Le Parti e per esse i soggetti nominati quali componenti delle Commissioni, in esecuzione del presente Protocollo di Intesa, si impegnano a:
 - ✓ rispettare le modalità di attuazione e i termini concordati con il presente atto e con i relativi scambi di corrispondenza;
 - ✓ garantire gli obblighi di riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati realizzati in attuazione del presente Atto, e a non utilizzare in alcuna forma, anche parziale, tali risultati senza il preventivo ed espresso assenso dell'altra parte;
 - ✓ utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, ai fini del raggiungimento delle finalità del presente Atto;
 - ✓ rendere disponibili, per quanto in loro possesso e nei limiti di quanto di propria specifica competenza, tutte le informazioni funzionali ad una proficua attuazione del Protocollo di Intesa;
 - ✓ promuovere momenti di confronto e condivisione delle iniziative da realizzare in attuazione del presente Atto.

Art. 7

(Proprietà dei risultati)

1. La proprietà degli *output* realizzati in attuazione del presente atto è in via ordinaria di Talete S.p.A., fatti salvi eventuali diversi accordi tra le Parti.

Art. 8
(Riservatezza)

1. Le Parti e per esse i soggetti nominati quali componenti delle Commissioni si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al presente atto che siano stati specificatamente qualificati come confidenziali (Informazioni), obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi.

Art. 9
(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo di Intesa, le Parti e per esse i soggetti nominati quali componenti delle Commissioni si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" come modificato dal D.Lgs. n.101/2018.

2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

3. Ciascuna Parte, nell'esecuzione del presente Protocollo di Intesa, s'impegna ad applicare misure di sicurezza idonee a proteggere i dati personali ricevuti dall'altra Parte contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentali, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed a quelle dedotte nel presente Atto. I medesimi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi in relazione alle finalità sopraindicate, e potranno venire a conoscenza degli stessi in qualità di incaricati o responsabili del trattamento.

4. Le Parti, nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo di Intesa, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

5. I soggetti cui si riferiscono i dati potranno esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 rivolgendosi al rispettivo Titolare del trattamento. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

6. Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell'ambito del presente Protocollo di Intesa, si impegnano sin d'ora a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa sulla protezione dei dati personali applicabile.

Art 10
(Tutela della sicurezza)

1. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii. "*Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori*"), le Parti e per esse i soggetti nominati quali componenti delle Commissioni si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, informandosi al fine di ridurre al minimo i rischi per i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'attività complessiva.

Art. 11
(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190 e ss.mm.ii. (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii. (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche*

amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97 e ss.mm.ii. (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*), le Parti dichiarano di impegnarsi, nell'attuazione del presente Protocollo di Intesa, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.

2. Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n.231/2001 e ss.mm.ii. (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT), con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.

3. Condotte 1880 è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n.231/2001 e ss.mm.ii. nonché di un Codice Etico, entrambi presenti e consultabili sul proprio sito web.

4. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi alle relative previsioni, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dal presente atto.

5. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art.1456 del c.c. la risoluzione del presente atto, ferma restando la facoltà della parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Art. 12

(Recesso)

1. A entrambe le Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Atto con un preavviso scritto di 60 giorni mesi - da inviarsi mediante posta elettronica certificata - fatti salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso.

Art. 13

(Oneri economici)

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente la registrazione.

Art. 14

(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, la controversia sarà devoluta al TAR di competenza.

TALETE S.P.A.

L'Amministratore Unico
Ing. Salvatore Genova

SOGESID S.P.A.

L'Amministratore Delegato
Ing. Errico Stravato

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.